



**IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA**

il giudice designato, dott.ssa Cristiana Ciavattone, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 57896/2013, vertente

TRA

ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI - AIGA, cod. fisc. 97213330588, in persona del suo legale rappresentante, con sede in Roma, via Tacito 50, **GRECO DARIO**, cod. fisc. GRCDRA71D29G273, nato a Palermo il 29/4/1971 e **LA ROSA ALESSIA**, cod. fisc. LRSLS82C66G273Q, nata Palermo, il 26/3/1982, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Tacito 50, rappresentati e difesi dall'avv.to Roberto Natoli, unitamente e disgiuntamente all'avv.to Dario Greco, per procura in calce al ricorso;

PARTE RICORRENTE

E

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, fondazione di diritto privato ai sensi della legge 24.12.1993 n.537 e del Decreto Legislativo 30.6.1994 n. 509, codice fiscale 80027390584, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore avv.to Alberto BAGNOLI, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio de Stefano ed elettivamente domiciliata presso il studio in Roma, viale Regina Margherita n.1, giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo;

PARTE RESISTENTE

NONCHÉ

UBERTINI MARCO, nato il 01.03.1944 a Borgomanero (NO), rappresentato e difeso dall'Avv.to Giovanni Malinconico, con domicilio eletto in Roma, via Nizza n. 53 (Studio Pernazza), in virtù di procura a margine della comparsa di intervento;

PARTE INTERVENUTA

NONCHÉ

VAGLIO MAURO, VGLMRA59H24H501G, **DI TOSTO PIETRO**, DTSPTR62H18H501C, **CERE' DONATELLA**, CREDTL61H41H501M, **NOTARI FRANCESCO**, NTRFNC64H25H501P, **GIACCHETTI CARLO**, GCCCRL55C03H501P, **RENZETTI GIANCARLO**, RNZGCR56H03H501F, **MONACO MAURO**, MNCMRA56R01H501Z, **COSTANZO ANDREA**, CSTNDR61E06I804U, **LUPONIO SAMANTHA**, LPNSNT70D61H501Q, **MACIOCI CLAUDIO**, MCCCLD58A29H501V, **GABBANI ALESSANDRA**, GBBLSN72A49H501N, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Renzetti, del foro di Roma, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Clodia, 179, giusta procura in calce alla comparsa di intervento;

PARTE INTERVENUTA

Oggetto: ricorso ex art.700 c.p.c.

premesse in fatto

Con ricorso ritualmente notificato l'Aiga -Associazione Italiana Giovani Avvocati-, premesso che il Presidente della Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense (in prosieguo la "Cassa Forense"), con provvedimenti assunti in data 4.2.2013 e 7.6.2013, aveva indetto le elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati della Cassa, che si svolgeranno in tutti gli ordini circondariali d'Italia nelle date comprese tra il 9 ed il 19 settembre 2013, e che, con delibera adottata il giorno 8.2.2013, il Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense aveva determinato il numero base in forza del quale vengono distribuiti i seggi elettorali in ciascun Collegio, coincidente con ciascun Distretto

di Corte d'Appello, non contemplando tutti gli iscritti alla Cassa al giorno precedente alla data di indizione delle elezioni (3.2.2013), in tal modo escludendo dal diritto di voto tutti gli avvocati (ossia 56.095 avvocati per la gran parte iscritti all'Aiga, tra cui la ricorrente Alessia La Rosa) iscritti all'Albo forense alla data del 3/2/2013, ma non iscritti alla Cassa di previdenza alla data del 1° febbraio 2013, ha chiesto che il Tribunale, in via d'urgenza, dichiarata l'illegittimità della delibera del Consiglio d'Amministrazione della Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense assunta il giorno 8/2/2013: a) ordini alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense di consentire a tutti gli avvocati italiani iscritti all'Albo forense alla data del 3/2/2013 di votare in occasione del prossimo rinnovo del Comitato dei Delegati; b) ordini alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense di rideterminare il numero base per la distribuzione dei seggi nei collegi elettorali, computando tutti gli avvocati italiani iscritti all'Albo forense alla data del 3/2/2013 e, per l'effetto, attribuire n°3 seggi al Collegio elettorale coincidente con il Distretto di Corte d'Appello di Palermo; c) ordini alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense di consentire alla ricorrente avv.to Alessia La Rosa l'espressione del proprio diritto di voto in occasione della prossima competizione elettorale per il rinnovo del Comitato dei Delegati, al fine di concorrere ad eleggere n°3 componenti del Comitato dei Delegati di Cassa Forense.

Si è costituita la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense chiedendo che fosse dichiarata l'improcedibilità del ricorso per l'impossibilità dell'esaurimento della procedura cautelare nella sua completezza prima dell'inizio delle operazioni elettorali del 9 settembre 2013; l'inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei 250 candidati iscritti nelle liste elettorali per il rinnovo del Comitato dei Delegati della Cassa ed il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso; in via riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda, ha chiesto che l'avv.to Alessia La Rosa fosse condannata al pagamento in favore della Cassa del contributo minimo per l'anno 2013, pari a euro 1.756,00, entro la scadenza del 30 settembre 2013.

Sono intervenuti volontariamente in giudizio l'avv.to Ubertini Marco, già presidente di Cassa Forense e candidato alle elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati dell'ente previdenziale in quanto collocato al 4° posto nella lista "2.0" concorrente nel distretto di Corte d'Appello di Torino, nonché gli avvocati del foro di Roma Vaglio Mauro, Di Tosto Pietro, Cere' Donatella, Notari Francesco, Giacchetti Carlo, Renzetti Giancarlo, Monaco Mauro, Costanzo Andrea, Luponio Samantha, Macioci Claudio e Gabbanì Alessandra, in quanto tutti candidati alle elezioni *de quibus* nel distretto della Corte d'appello di Roma, con la lista N.4 denominata "*La Lista Mauro Vaglio*", per chiedere il rigetto del ricorso, aderendo alle eccezioni svolte in via preliminare dalla resistente; l'avv.to Ubertini ha altresì eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito;

all'udienza del 2.9.2013 il giudice ha riservato la decisione;

osserva

premesso che si reputa priva di pregio l'eccezione di difetto di giurisdizione, posto che si controverte nella specie di un diritto soggettivo, quale quello all'esercizio del voto, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, il punto cruciale della questione si incentra sull'interpretazione dei commi 8, 9 e 10 dell'art.21 della L.247/2012 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), entrata in vigore il 2/2/2013".

Il comma 8 sancisce testualmente: "l'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense".

Evidente la portata innovativa di tale disposizione, poiché, secondo il regime normativo previgente, l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense non sorgeva per il solo fatto di essere iscritti all'albo professionale, ma scaturiva solo dal superamento di determinate soglie di reddito professionale o volume d'affari ai fini dell'Iva, mentre con l'entrata in vigore della

I ricorrenti ritengono che la Cassa Forense abbia illegittimamente ammesso al voto solo gli avvocati iscritti alla stessa Cassa alla data del 3 febbraio 2013, escludendo in tal modo dalla competizione elettorale tutti gli altri avvocati iscritti agli albi che, pur non avendo mai presentato domanda di iscrizione alla Cassa, dovevano considerarsi iscritti *ope legis* in forza del comma 8 della legge professionale 31/12/2012 n. 247.

Tale impostazione, tuttavia, non può essere condivisa, in quanto frutto di una lettura restrittiva della disposizione contenuta nel comma 8 citato, che al contrario deve essere interpretata unitamente agli altri commi dell'articolo che la contiene ed alle specifiche norme della stessa legge, di seguito individuate.

Il comma 9 dell'art.21 cit. demanda alla Cassa Forense il compito di determinare con proprio regolamento "i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo".

Orbene, l'espressione "soggetti iscritti" contenuta nel comma 9 non può riferirsi, come invece preteso dai ricorrenti, a soggetti già iscritti alla Cassa ancor prima dell'emanazione del regolamento indicato dalla norma, ossia iscritti *ope legis* sin dalla data di entrata in vigore della legge di riforma della professione, in quanto osta a siffatta interpretazione, in primo luogo, la clausola generale contenuta nel comma 3 dell'art.1, in quanto il legislatore della riforma ha demandato l'attuazione della legge, che individua peraltro specifici requisiti in relazione alle modalità di esercizio della professione (effettività, continuatività, abitudinalità e prevalenza) per la permanenza dell'iscrizione all'albo, a Regolamenti ministeriali allo stato non ancora adottati e da adottarsi entro due anni dalla sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio Nazionale Forense o della Cassa Forense (cfr art.1 comma 3: "All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense").

Ma soprattutto osta all'interpretazione offerta in ricorso la portata stessa del comma 9, in quanto non sarebbe ragionevole considerare iscritto ad una cassa di previdenza alcun soggetto senza prima aver disciplinato le conseguenze di tale iscrizione, con particolare riferimento alla determinazione dei parametri finalizzati all'individuazione degli oneri economici gravanti sugli assicurati, posto che non potrebbe esservi iscrizione alla cassa senza il versamento dei contributi dovuti (come stabilito dalla normativa in materia; cfr art. 2 legge 576/1980 <<La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa>>; art. 3 legge 576/1980 <<La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.>>

Dunque, il principio della "contestuale iscrizione alla Cassa" sancito dal comma 8 dell'articolo non potrà che divenire operativo al momento dell'adozione del regolamento che la Cassa Forense è tenuta ad adottare ai sensi del comma 9 dell'articolo 21, e tale ricostruzione è altresì avvalorata dalla previsione da parte della legge di disposizioni transitorie destinate a trovare applicazione nelle more dell'adozione dei regolamenti suddetti e che mirano a scongiurare vuoti di tutela dei soggetti coinvolti.

Infatti, l'art.65 della l.247/2012 dispone espressamente che "Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate."

Dunque, fino all'adozione del Regolamento che la Cassa Forense adotterà ai sensi del comma 9 dell'art.21 cit., l'iscrizione alla Cassa, secondo la disciplina precedente, non abrogata (Regolamento Generale della Cassa Nazione Previdenza Assistenza Forense - Decreto Interministeriale 28 settembre 1995 e successive modificazioni), potrà avvenire su

domanda dell'interessato e la tutela previdenziale degli avvocati non iscritti alla Cassa sarà disciplinata dalle norme in vigore fino all'adozione del suddetto regolamento.

Deve pertanto reputarsi legittima la delibera dell'8.2.2013 con la quale sono state indette le elezioni oggetto di causa e non è stato riconosciuto il diritto di elettorato attivo a tutti gli avvocati iscritti agli albi che non fossero già iscritti alla cassa forense alla data del 3.2.2013 (cfr il Regolamento elettorale della Cassa Forense che all'art. 4 comma secondo afferma: "hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti coloro che risultano iscritti alla Cassa, a tutti gli effetti, il giorno precedente a quello di indizione delle elezioni").

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Il rigetto della domanda cautelare rende superfluo l'esame di ogni altra questione prospettata dai resistenti.

Le spese di lite, tenuto conto della novità e particolarità della tematica affrontata, devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Roma, 5.9.2013

IL GIUDICE
Dr.ssa Cristiana Ciavattone



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA

Sezione 2. Civile

Depositato in Cancelleria

Roma 6.9.2013

FA

